

AULA 'B'



**LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

R.G.N. 14844/2022

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron.

Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Rep.
 Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - Ud. 15/11/2023
 Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere - CC
 Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere -
 Dott. LUCA SOLAINI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14844-2022 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
 SOCIALE, in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliato in X

presso l'X ,

rappresentato e difeso dagli avvocati MS

2023

, SP

, VS

4750

;

- *ricorrente* -

contro

AH , domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati AD

, PF ;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 659/2021 della CORTE
D'APPELLO di TORINO, depositata il
09/12/2021 R.G.N. 395/2021;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 15/11/2023 dal
Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 14844/22

Rilevato che:

Con sentenza del 9.12.21 n. 659, la Corte d'appello
di Torino rigettava l'appello proposto dall'Inps,
avverso la sentenza del tribunale di Torino che
aveva accolto la domanda proposta da AH

, volta a chiedere il pagamento
della Naspi, per la quale si era visto respingere la
domanda amministrativa, presentata il giorno
1.3.19, per non aver dichiarato il reddito derivante
dall'impresa individuale X

La Corte d'appello, nel confermare la sentenza di
primo grado ed a sostegno dei propri assunti di
rigetto del gravame dell'Inps, richiamava un proprio
precedente e rilevava che nessuna decadenza era
intervenuta a carico del lavoratore per non aver
comunicato entro trenta giorni dalla domanda
amministrativa di Naspi il reddito che avrebbe
percepito per l'attività di lavoro autonomo
intrapreso, in quanto il lavoratore già anteriormente

alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, in dipendenza del quale era stata corrisposta la Naspi, svolgeva attività lavorativa autonoma e ciò tanto più, considerando che la comunicazione del reddito, secondo il disposto di legge, va effettuata entro 30 gg. dall'inizio dell'attività, mentre secondo l'Inps, il lavoratore sarebbe decaduto per non aver effettuato la comunicazione entro 30 gg. dalla domanda amministrativa di Naspi.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre AH resiste con controricorso.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che:

Con il motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell'art. 10 comma 1 e 11 lett. c) del d.lgs. n. 22/15, in combinato disposto con l'art. 12 disp. prel. al c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto non dovuta la comunicazione all'Inps dello svolgimento di un'attività autonoma iniziata prima della domanda amministrativa per ottenere la Naspi, laddove il disposto normativo in rubrica militava nel senso che il corretto significato delle parole "entro un mese dall'inizio dell'attività" deve essere riferito al momento dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi, ossia all'inizio della concomitanza della medesima indennità Naspi e dell'attività di lavoro autonomo; quindi, poiché, nella specie, si trattava di svolgimento di attività di lavoro autonomo intrapresa prima della data della cessazione del rapporto di lavoro e continuata durante il periodo di disoccupazione, il termine di trenta giorni decorreva dalla presentazione della domanda amministrativa di Naspi.

Il motivo è fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di indennità di disoccupazione, spetta al

lavoratore collocato in cassa integrazione dare comunicazione preventiva all'Inps dello svolgimento di una nuova attività lavorativa, per cui sono a carico dello stesso le conseguenze sanzionatorie in caso di mancata comunicazione. Infatti, la funzione della predetta indennità, essendo finalizzata ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non possono far ricorso a forme alternative di reddito per soddisfare le esigenze primarie della vita, viene meno in ipotesi di reperimento di nuova occupazione ed il lavoratore, quindi, decade dal relativo beneficio se comunica tardivamente l'esistenza di un nuovo impiego (cfr. Cass. n. 3776/09 in tema di indennità di mobilità, vedi anche Cass. n. 6296/01).

Nella specie, può aderirsi alla tesi dell'Inps secondo cui il corretto significato delle parole "entro un mese dall'inizio dell'attività" deve essere riferito alla data dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi, ossia dall'inizio della concomitanza dell'indennità Naspi e dell'attività di lavoro autonomo, cioè, dal momento della presentazione della domanda amministrativa, nel caso in cui lo svolgimento di attività di lavoro autonomo fosse stata intrapresa prima della data della cessazione del rapporto di lavoro subordinato che aveva dato corso al periodo di disoccupazione, senza quindi alcuna distinzione tra omessa e tardiva comunicazione oltre i trenta giorni e tra chi già aveva in corso, al momento della domanda di Naspi, un'attività di lavoro autonomo e chi la inizia dopo aver cominciato ad usufruire della Naspi.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.11.23.

Il Presidente

Dott. Umberto Berrino

Cassazione.net

